

Agevolazioni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
“**ALTERNATIVO**” RISPETTO A QUELLO
AUTOMATICO.

DL 73/2021

IMPRESE

Nel decreto “Sostegni Bis” viene previsto un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni” o, se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento, nonché un ulteriore contributo legato al risultato economico d’esercizio.

Di seguito la scheda di riepilogo del contributo “alternativo”.

Agevolazione	Contributo a fondo perduto
Soggetti beneficiari	È riconosciuto a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”, che svolgono attività d’impresa e siano titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL).
Ambito temporale	Confronto tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Ambito oggettivo	L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi fino al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo precedente sia inferiore almeno del 30%
Misura del contributo	Uguale a quello del precedente contributo del decreto sostegni calcolato su diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.
Modalità di fruizione	Si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento. Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Opzione	<p>I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.</p> <p>Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza (confronto tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e il 1 aprile 2019 e il 31/03/2020) si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro;</p>

	<p>70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.</p>
Cumulo	<p>Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato però all'autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.</p>